

Attestato "B" della n. 73 del 26/6/14

**STATUTO
DI UNIONTRASPORTI
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata anche Società, con la denominazione sociale di "UNIONTRASPORTI Società Consortile a Responsabilità Limitata".

1.2. La Società assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed è organismo strumentale del sistema camerale italiano a norma del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

1.3. L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha la sede legale in Roma e sede secondaria in Milano.

2.2 L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi operative o di rappresentanza in Italia o all'estero.

Articolo 3 - Scopo e attività

3.1. La Società ha finalità consortili e quindi mutualistiche. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

3.2. La Società è una struttura specializzata senza scopo di lucro, appartenente al sistema camerale, che opera, in armonia con gli obiettivi e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con tutte le modalità, gli strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti.

3.3. La società affianca ed assiste le Camere di Commercio che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n.580, per il raggiungimento dei propri scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.

3.4 Nello svolgimento della propria attività la Società può, tra l'altro, operare per:

a) la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche, assistendo i soci nell'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera f, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

b) assistere dal punto di vista tecnico e operativo i soci nel campo delle strutture e infrastrutture, anche logistiche e di trasporto, nonché l'attività degli enti camerali che partecipano alla promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture, avendo l'obiettivo di qualificare, valorizzare e conseguire la massima efficienza gestionale;

c) assistere i soci in relazione alle tematiche del federalismo e del decentramento connesse al trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di infrastrutture e trasporto;

d) redigere o partecipare alla redazione di piani territoriali dei trasporti e delle infrastrutture;

e) assistere i soci nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto, investimento e partecipazione in iniziative infrastrutturali e logistiche, anche promuovendo il ricorso al project financing;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)





f) promuovere iniziative e progetti e partecipare ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo in Italia e all'estero dei sistemi infrastrutturali, logistici, e trasportistici italiani;

g) partecipare nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi che i soci perseguono nel settore delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intermodalità ed alla applicazione diffusa di innovazione tecnologica;

h) collaborare in sede tecnica e scientifica con gli organi parlamentari, governativi e amministrativi, con le Regioni, le Province, i Comuni e con le Organizzazioni internazionali e comunitarie competenti per la soluzione normativa dei problemi delle infrastrutture, della logistica e dei trasporti italiani.

3.5. Nell'espletamento della propria attività la società:

a) realizza in proprio e/o su incarico di soci e e/o anche partecipando a bandi di finanziamento europei, nazionali, regionali e locali studi, ricerche, progetti di fattibilità, sperimentazione, nonché assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa, finalizzata anche al rinnovamento tecnologico nel settore della logistica e dei trasporti;

b) organizza e gestisce servizi di documentazione ed informazione;

c) sviluppa e gestisce, d'intesa e per conto del sistema camerale, attività e relazioni istituzionali verso le istituzioni locali, nazionali ed europee, su tutte le tematiche facenti parte dell'oggetto sociale della società;

d) realizza opere editoriali (con esclusione dei giornali quotidiani), articoli, volumi, anche per conto di terzi, inerenti lo scopo e l'oggetto sociale.

e) pone in essere ogni altra attività e iniziativa che sarà ritenuta utile ovvero opportuna al raggiungimento degli scopi ed obiettivi sociali sopra indicati.

3.6. Nell'ambito delle finalità consortili la Società può svolgere la propria attività congiuntamente ad altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani, comunitari ed internazionali, stipulando con essi convenzioni e contratti, sempre salvaguardando la prevalenza dell'attività della Società in favore dei propri consorziati.

3.7. Sono escluse le attività disciplinate dalla Legge N. 216/1974, N. 77/1983, N. 197/1991 e dai Decreti Legislativi N. 415/1996 e N. 58/1998, nonché le attività già disciplinate dalle Leggi N. 1966/1939 e N. 1815/1939.

3.8. La Società svolge la propria attività sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - Domicilio dei soci

Domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 5 - Durata

5.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 6 - Soci

6.1. In ragione delle finalità perseguite e della natura in house dei servizi prestati, possono essere soci della Società esclusivamente l'Unione delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura italiane-Unioncamere, le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, le loro Unioni regionali, gli enti e gli organismi appartenenti al sistema camerale, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che svolgano attività attinenti alle finalità della società.

Articolo 7 - Capitale sociale

7.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 772.867,22547.403,14 diviso in quote ai sensi di legge.

7.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per estendere la compagine sociale a nuovi soci ricompresi nelle categorie di cui al precedente articolo 6 ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze operative della società,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



7.3. In sede di aumento di capitale il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione spettante ai soci potrà essere limitato o escluso per valorizzare l'interesse della società.

8.1. E' ammesso il trasferimento di quote del capitale sociale solo a soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 6 e previo eventuale esercizio del diritto di prelazione all'acquisto delle quote medesime da parte degli altri soci.

9.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

11.7. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando a maggioranza assoluta del capitale avente diritto al voto. Il socio nei confronti del quale è proposta l'esclusione non può partecipare alla relativa deliberazione e la quota ad esso intestata non concorre a determinare il quorum deliberativo. La partecipazione del socio escluso deve essere offerta in proporzione delle rispettive quote ai soci residui o a terzi ricompresi nelle categorie previste dal precedente articolo 6 concordemente individuati dai soci residui. Per la determinazione del valore della quota del socio escluso si applica quanto previsto dal precedente articolo 11.4.

1 - l'Assemblea dei Soci;
2 - il Consiglio di Amministrazione;
3 - il Presidente;

- 4 - ~~l'Amministratore Delegato;~~
45 - il Collegio Sindacale;
56 - il Comitato di Progetto.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

13.1. L'Assemblea, ai sensi degli articoli 2479 *bis* e 2478 *bis* Codice Civile, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, o altrove, in Italia, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni volta che gli amministratori intendano o debbano sottoporre ai soci determinazioni rilevanti. Nell'avviso di convocazione può essere indicata anche una seconda data di convocazione, diversa dalla prima, con specificazione che l'assemblea si terrà in detta seconda data qualora nella prima non sia stato raggiunto il *quorum* richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea.

13.2. L'Assemblea può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica certificata e la posta elettronica).

13.4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2479 *bis* cod. civ. Ciascun soggetto potrà rappresentare in Assemblea al massimo tre soci.

13.5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

13.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o rinuncia dal soggetto eletto dall'Assemblea.

13.7. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, nominato a tal fine in apertura di seduta dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

13.8. L'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione se è presente, anche per delega, almeno metà del capitale sociale e delibera in qualunque convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, ferme le rafforzate maggioranze previste dal comma 3 dell'articolo 2479 *bis* cod. civ., per i casi ivi indicati, e quelle che dovessero essere previste da qualunque disposizione di legge o dagli articoli del presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con voto palese; le nomine alle cariche sociali possono essere fatte per acclamazione.

13.9. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza a condizione che:

- possa essere accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, anche per delega;

- vengano garantiti il regolare svolgimento della adunanza e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di voto; la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

13.10. Le deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci.

13.11. Spetta all'Assemblea:

- a) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, fissando il rispettivo compenso;

- b) nominare e revocare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, fissandone il relativo compenso;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federico Pazinetti)



~~c) indicare al Consiglio di amministrazione il nominativo indicare il nominativo del componente del Consiglio di Amministrazione cui conferire la carica di Amministratore Delegato;~~
~~del Direttore della società;~~

d) nominare i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, fissando i rispettivi compensi, nonché, in caso di giusta causa, revocare gli stessi;

e) nominare il soggetto a cui è eventualmente demandato il controllo contabile;

f) deliberare sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;

g) approvare il bilancio di esercizio;

h) esaminare la relazione annuale sul programma di gestione e le eventuali modifiche;

k) deliberare in ordine alle linee generali di azione e agli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;

i) deliberare sull'impiego degli utili di gestione nel rispetto della legge e del presente Statuto;

j) individuare i criteri di determinazione dei contributi di cui all'articolo 9, nonché il loro ammontare;

l) approvare, modificare e revocare il piano di investimenti e monitorarne l'esecuzione;

m) su proposta motivata non vincolante del Presidente del Consiglio di Amministrazione, stabilisce il numero dei componenti del Comitato di Progetto di cui al successivo articolo 18 e individua gli enti rappresentati nel Comitato medesimo;

n) deliberare sull'acquisto e sulla cessione di partecipazioni con il voto favorevole di almeno il 60% del Capitale Sociale;

o) deliberare sulle questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporle;

p) deliberare su ogni argomento che per legge o per dettato del presente Statuto compete all'Assemblea.

13.12 Nel rispetto delle formalità di cui all'art. 2480 cod. civ. e con i quorum previsti dall'art. 2479 bis del Codice Civile l'Assemblea delibera in sede straordinaria:

a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) sul compimento operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

c) l'emissione di eventuali finanziari titoli di debito;

d) sull'eventuale proroga o scioglimento anticipato della Società e nomina e sui poteri dei liquidatori ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto;

e) su ogni altra materia dalla per la quale la legge richiede dette formalità.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

14.1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da tre Amministratori, due dei quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti e scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, ed il terzo che svolge le funzioni di Presidente. ~~da cinque Amministratori, anche non soci, Sono~~ eletti dall'Assemblea per il periodo di un triennio dalla nomina, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

14.2. In aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, fermo restando quanto previsto da norme di legge per i consiglieri dipendenti delle pubbliche amministrazioni controllanti.

14.3. Qualora nel corso dell'esercizio per dimissioni o per altra causa ~~venga~~ ~~vengono~~ a mancare uno o più Amministratori ~~un Amministratore~~, gli altri provvedono a ~~sostituirlisostituirlo~~ con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, ~~purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori~~ nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



14.4. Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare senza ritardo l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

14.5. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

~~14.6. Il Consiglio nomina e revoca l'Amministratore delegato, gli assegna le deleghe e ne fissa il relativo compenso, attenendosi alle indicazioni date eventualmente al riguardo dall'Assemblea.~~

14.76. Il Consiglio di Amministrazione può adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche via e-mail, dai Consiglieri di Amministrazione. In tal caso, le deliberazioni saranno trascritte al libro verbali del Consiglio a cura del Presidente.

14.87. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della Società sia altrove e in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

14.98. La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o e-mail contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

14.109. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate in adunanza è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Delle deliberazioni prese si dà atto per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario dell'adunanza, designato a tal fine in apertura di seduta. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che:

- il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione. L'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza.

14.1110. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a intervenire, senza diritto di voto, uno o più componenti del Comitato di Progetto di cui al successivo articolo 18. In tal caso, l'avviso di convocazione dell'adunanza dovrà essere trasmesso anche ai componenti del Comitato di Progetto invitati nel rispetto delle formalità previste dal precedente articolo

~~14.10.~~

14.11 12. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione della società in attuazione delle direttive strategiche e operative adottate dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea medesima e degli scopi sociali.

14.1213. Il Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio e in armonia con le direttive strategiche e operative stabilite dall'Assemblea dei soci, elabora e sottopone ai soci una relazione sul programma annuale di gestione. Qualora si verificino fatti sopravvenuti e imprevedibili, il Consiglio di Amministrazione elabora le necessarie conseguenti modifiche al programma annuale di gestione.

14.1314. Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale, sottopone ai soci un report sull'attuazione del programma annuale di gestione, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel programma stesso e le misure correttive atte comunque a realizzarli.

14.1415. Il programma annuale e le sue eventuali modifiche sono corredati del parere del Comitato di Progetto di cui al successivo articolo 19.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pazinetti)



14.1516. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere pareri non vincolanti al Comitato di Progetto.

Articolo 15 - Il Presidente

15.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società. Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto.

15.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società spetta all'Amministratore delegato, la cui firma costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 16 - L'Amministratore delegato

~~16.1. Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni, o parte delle stesse, ad uno dei suoi componenti attenendosi alle indicazioni eventualmente date dall'Assemblea, determinando il contenuto e i limiti della delega e fatte salve le attribuzioni riservate dalla legge o dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione stesso. All'Amministratore delegato, in aggiunta alla rappresentanza attribuita dal precedente articolo 15.1, spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferitagli.~~ Il Direttore
16.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il relativo compenso, su indicazione dell'Assemblea e sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della società, ha compiti di coordinamento generale della società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dal Consiglio di amministrazione e provvede a dare esecuzione alle relative deliberazioni.

Articolo 17 - Collegio Sindacale

17.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra i revisori legali iscritti nell'apposito albo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti cod. civ. Il Collegio dei sindaci esercita il controllo contabile in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 18 - Comitato di Progetto

18.1. E' istituito un Comitato di Progetto con la funzione di elaborare proposte e pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della società e di formulare, per ciascun esercizio, il proprio parere non vincolante in ordine alla relazione sul programma annuale di gestione del Consiglio di Amministrazione e sulle sue eventuali modifiche.

18.2. Possono far parte del Comitato di Progetto enti associativi di imprese ed enti rappresentativi di interessi di categoria.

18.3. L'individuazione degli enti rappresentati nel Comitato di Progetto avviene con cadenza triennale ad opera del Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società o per autocandidatura.

18.4. Entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera assembleare di designazione, ciascun ente designato comunica alla società il nominativo del proprio rappresentante nel Comitato di Progetto. I componenti del Comitato di Progetto durano in carica fino alla scadenza dell'organo ovvero, se anteriore, fino alla loro sostituzione da parte degli enti che li hanno nominati. I sostituti durano in carica fino alla scadenza originaria della carica.

18.5. Il Comitato di Progetto elegge tra i sui componenti il proprio Coordinatore il quale adotta il regolamento operativo del Comitato.

Articolo 19 - Bilancio

19.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio sociale, corredato da una relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione sociale.

19.2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso può essere tuttavia approvato entro 180 giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pizzini)



lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

19.3. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato sono imputati come fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi, ricerche, progetti o iniziative rientranti nell'oggetto consortile.

Articolo 20 - Scioglimento della società

20.1. La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

20.2. Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti cod. civ.

Articolo 21 - Clausola arbitrale

21.1. Qualunque controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativa al rapporto sociale (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci nei confronti della società, dei soci o degli organi sociali ovvero instaurata nei loro confronti da questi ultimi è deferita al giudizio di un Arbitro che giudica ritualmente secondo diritto, con lodo impugnabile.

21.2. L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede sociale.

Art. 22 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di s.consortili a r.l.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

